

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 4 giugno 1908, sul decreto che autorizza la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi dieci per il valore nominale di L. 300,000 e la fabbricazione ed emissione di L. 200,000 dei pezzi di bronzo da centesimi due e di 100,000 in pezzi di bronzo da un centesimo.

SIRE!

Per provvedere al bisogno sentito in molte Provincie del Regno e più specialmente in quelle del settentrione e del centro di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi due e da un centesimo, è opportuno addivenire, pur senza arrecare variazioni al contingente attuale complessivo delle monete di bronzo, alla demonetazione di una quantità di esse, scelte tra i pezzi di vecchio conio sfigurati e logori dall'uso, corrispondente al valore nominale di L. 300,000 ed affidare la coniazione alla R. zecca per L. 200,000 in pezzi da centesimi due e per L. 100,000 in pezzi da un centesimo.

All'esecuzione di siffatto provvedimento intende lo schema di decreto qui annesso che mi onoro sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, decreto col quale viene anche determinato il nuovo riparto del contingente attuale delle monete di bronzo.

Il numero 279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 24 agosto 1862, n. 788 ed il R. decreto 5 ottobre successivo n. 871 sull'ordinamento monetario del Regno;

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339 che convalida i RR. decreti 4 agosto 1893, n. 451 e 21 febbraio 1894, n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo in pezzi da centesimi 10, per il valore nominale di 10 milioni di lire, ridotto poi a L. 7,500,000 in aumento delle precedenti emissioni.

Visto il R. decreto 13 ottobre 1894, n. 459, col quale fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 di vecchio conio per l'ammontare di lire

1,517,538.20 e la riconiazione per altrettanta somma di pezzi da centesimi 1, 2 e 5 e cioè per L. 1,009,555.90 da centesimi 5, L. 300,762.56 da cent. 2 e L. 207,219.74 da centesimi 1;

Visti i RR. decreti 1 marzo 1900, n. 82, e 20 novembre 1902, n. 508, e 10 ottobre 1904, n. 584, coi quali fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 di vecchio conio logori dall'uso per il valore nominale di complessive L. 700,000 e la riconiazione per la somma di L. 500,000 in pezzi da 1 centesimo e per la somma di L. 200,000 in pezzi da centesimi 2;

Visto l'art. 1° della legge 7 luglio 1901, n. 302, modificato dall'art. 2 della successiva legge 9 luglio 1905, n. 363, col quale venne disposta la alienazione di 20 milioni di monete di bronzo da sostituirsi con altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Ritenuto che a parziale esecuzione di tali leggi, con licitazioni indette coi decreti Ministeriali 29 ottobre 1901, 11 novembre 1902 e 20 ottobre 1906 sono stati alienati 9,000,000 di monete di bronzo da centesimi 10;

Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi 2 e da centesimi 1, senza accrescere il contingente attuale della moneta erosa;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II sfigurati e logori dall'uso per l'ammontare di L. 300,000, e la riconiazione per la somma di L. 200,000 in pezzi di bronzo da centesimi 2 e per la somma di L. 100,000 di pezzi di bronzo da un centesimo.

Art. 2.

Il riparto della emissione delle monete di bronzo, autorizzata complessivamente in L. 83,690,442.54 e ridottasi per effetto della sovraccennata alienazione di pezzi da centesimi 10 a L. 71,690,442.54 resta modificata come segue:

Pezzi da centesimi 10	L. 42,500,000	—
»	»	5 » 25,700,000
»	»	2 » 3,760,000
»	»	1 » 2,730,142 54
		—————
		L. 74,690,442 54

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio della R. zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto. Il guardasigilli: ORLANDO.
